



Rimboschimento di comunità

REGOLAMENTO INTEGRATIVO ALLE NORME STATUTARIE

Articolo 1 - Scopi e obiettivi

1. Autoctoni è un'associazione di scopo, con finalità precise e insindacabili.
2. Le finalità associative sono elencate dai punti 1 a 7 dell'articolo 3 dello statuto e ogni Soci* e sostenitore/rici è tenuto a conoscerle e rispettarle.
3. La partecipazione alla vita associativa è subordinata alla condivisione delle finalità, degli scopi associativi e al raggiungimento degli obiettivi così come descritti nello statuto, in questo regolamento e approvati secondo le modalità discusse volta per volta durante le assemblee.
4. I Soci* e i/le sostenitori/rici sono tenuti, ognuno secondo i propri mezzi e le proprie possibilità, a partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi associativi rispettando le modalità discusse e approvate volta per volta dall'assemblea.
5. Per il conseguimento delle finalità associative, Autoctoni fa sempre riferimento alle normative vigenti regionali, nazionali ed europee in materia di afforestazione, rimboschimento, tutela degli ecosistemi, propagazione delle specie autoctone e mediterranee.

Articolo 2 - Tessera associativa

1. La quota associativa è dovuta esclusivamente dai Soci* ed è stabilita come segue:
 - a) **€25 (venticinque/00 Euro)** quale quota di prima iscrizione a Soci*. Tale quota è da corrispondere al momento dell'effettiva ammissione, deliberata dal Consiglio Direttivo conformemente alle procedure definite all'Articolo 2 del presente Regolamento.
 - b) **€10 (dieci/00 Euro)** quale quota per ciascun rinnovo annuale successivo, volto al mantenimento dello status di Soci*.
2. Il rinnovo della tessera associativa avviene annualmente in data 22 aprile, in occasione della celebrazione della Giornata della Terra.

Articolo 3 - Ammissione a Soci*

1. L'ammissione a Soci* dell'Associazione è subordinata al completamento con esito positivo del "Percorso Sostenitore" anche detto "Percorso Ghianda".
2. Le candidature per accedere al "Percorso Sostenitore" possono essere presentate esclusivamente durante le finestre temporali appositamente deliberate

dall'Assemblea dei Soci*.

3. Chiunque condivide le finalità associative può candidarsi al "Percorso Sostenitore" compilando l'apposito modulo. La presentazione di tale modulo esprime la volontà di partecipare attivamente come Sostenitore/ricce per il periodo richiesto e, contestualmente, l'intenzione di essere ammesso a Soci* al termine positivo del suddetto percorso.
4. Il "Percorso Sostenitore" consiste nella partecipazione volontaria e attiva alle iniziative dell'Associazione, sotto la guida di un tutor nominato dall'assemblea dei Soci*, per una durata di 6 mesi. Al Sostenitore che completa con profitto tale periodo viene data la possibilità di diventare Soci*.
5. Il Consiglio Direttivo, acquisite dal tutor le informazioni necessarie alla valutazione del candidato, e in ottemperanza all'articolo 8 dello Statuto associativo, delibera sull'ammissione del/la Sostenitore/ricce a Soci*.
6. La distinzione tra Soci* e Sostenitore/ricce, i loro diritti e doveri, sono definiti all'interno dello statuto associativo.
7. L'associazione utilizzerà la dicitura "Ghianda" per definire i sostenitori all'interno delle comunicazioni promozionali e informali di eventi e attività. In accordo con il testo dello statuto resta l'utilizzo del termine "Sostenitore" per tutte le comunicazioni formali.

Articolo 4 - Perdita dello status di Soci* per morosità

1. Il mancato versamento della quota annuale entro 60 giorni dalla data del 22 aprile comporta, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto associativo, il decadimento automatico dalla qualità di soci*, il quale deve essere comunque certificato dal consiglio direttivo come descritto nell'articolo 24 dello statuto.
2. Il Consiglio Direttivo, in ottemperanza all'articolo 24 dello Statuto, delibera annualmente la perdita dello status di soci* per morosità, senza obbligo di preventiva comunicazione agli interessati, i quali sono tenuti a conoscere e osservare le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.

Articolo 5 - Candidatura per l'elezione al Consiglio Direttivo

1. Possono candidarsi per l'elezione al Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci* in regola con il pagamento delle quote associative che abbiano maturato almeno un anno di anzianità associativa.

Articolo 6 - Regime di spesa e modalità di gestione finanziaria

1. Sono ammesse spese fino a €30 senza utilizzo di strumenti bancari, previa verifica della giacenza in cassa e approvazione del Tesoriere da richiedere pubblicamente nell'apposito gruppo di whatsapp; il rimborso è comunque subordinato alla



presentazione di idonea documentazione fiscale (scontrino).

2. Per spese eccedenti tale importo è obbligatoria l'autorizzazione formale del consiglio direttivo e/o de/lal Tesoriere/a.
3. Ogni spesa deve essere tracciabile mediante strumenti bancari intestati all'Associazione (bancomat, bonifico) e mediante richiesta di fattura ai fornitori.

Articolo 7 - Vivai di comunità

1. I vivai di comunità sono spazi pubblici affidati alla gestione dell'Associazione, finalizzati alla coltivazione di piante e alberi destinati alla realizzazione dei progetti associativi.
2. Ogni vivaio è affidato ad un/a Referente nominato/a dall'Assemblea, il/la quale cura la gestione delle attività di coltivazione delle piante forestali e ornamentali ai fini dell'autofinanziamento, la manutenzione delle strutture, l'organizzazione degli spazi e delle attrezzature, nonché la proposta e realizzazione degli eventi da svolgersi al suo interno.
3. In accordo con l'articolo 1.5 di questo regolamento, all'interno dei vivai di comunità è fatto divieto di propagazione di specie aliene invasive considerate dalla normativa vigente dannose per gli ecosistemi locali.
4. Nei vivai di comunità è fatto obbligo di utilizzo di tutte quelle attrezzature e strutture acquistate o donate all'associazione nel rispetto delle delibere assembleari e dei progetti finanziati dagli enti donatori. Qualora se ne voglia prevedere un utilizzo differente a quello deliberato o si voglia dismettere tali attrezzature i/le Referenti dei vivai dovranno porre la questione all'assemblea.
5. Chiunque voglia proporsi come Referente di un vivaio di comunità dovrà leggere i documenti di propagazione redatti dall'Associazione e dovrà rendersi disponibile alla partecipazione ad un breve corso sulla gestione dei Vivai sotto la guida del Presidente o da un/a soci* con delega del Presidente.

Articolo 8 - Piante forestali associative

1. Le piante forestali coltivate nei vivai di comunità sono destinate esclusivamente ai progetti di afforestazione e rimboschimento promossi dall'Associazione su terreni di proprietà o gestiti dalla stessa.
2. È ammessa la cessione a privati, in numero limitato, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e dietro corresponsione di una donazione finalizzata alla riproduzione di un numero di piante pari o superiore a quelle cedute. La donazione deve essere corrisposta a titolo di elargizione liberale con quota minima suggerita per pianta pari a € 5 cad. per richieste inferiori alle 50 unità e € 2,50 per richieste superiori alle 50 unità.



3. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare, in via eccezionale, cessioni gratuite esclusivamente verso enti giuridici no profit, previa valutazione caso per caso. Sono sempre escluse cessioni gratuite a privati o aziende.
4. Sono da considerarsi piante forestali sia le piante autoctone, come da disposizioni regionali, che le piante non autoctone tipiche della macchia mediterranea. Queste ultime potranno essere usate per la piantumazione in progetti associativi per la creazione di aree verdi non boschive.

Articolo 9 - Piante non forestali associative

1. Le piante non forestali coltivate nei vivai di comunità sono destinate all'autofinanziamento dell'Associazione mediante la loro cessione a titolo di elargizione liberale con quota minima suggerita pari ad € 5 durante banchetti, fiere ed eventi.
2. È consentita la cessione gratuita a privati, in quantità limitata, previa approvazione di almeno un membro del Consiglio Direttivo con carica, anche mediante comunicazioni informali purché documentabili.
3. Elenco delle piantine coltivabili e cedibili per auto finanziamento: rosmarino, lavande, salvie, timo, mente, maggiorana, origano, tutte le piante grasse, tutte le cactacee, tutte le specie ornamentali fiorite non utilizzabili per il rimboschimento quali a titolo esemplificativo margherite, gerani, bulbose ecc

Articolo 10 - Scelta, riproduzione e messa a dimora delle specie

1. Le attività di selezione, riproduzione e messa a dimora delle specie arboree avvengono in conformità alle linee guida regionali e nazionali vigenti in materia di tutela ambientale e rimboschimento come descritto nell'articolo 1.5 di questo regolamento.
2. È fatto sempre divieto di propagazione e piantumazione di specie aliene invasive considerate dalla normativa vigente dannose per gli ecosistemi locali.
3. Qualora le circostanze lo richiedano, è fatto obbligo di richiedere il parere preventivo alle autorità competenti in materia di riproduzione, messa a dimora e fattibilità dei progetti approvati dall'assemblea.

Articolo 11 - Gestione dei nuovi boschi e aree verdi

1. I nuovi boschi e le aree verdi realizzati dall'Associazione sono considerati beni pubblici a beneficio della collettività, gestiti dai volontari sotto il coordinamento dell'Associazione.
2. La gestione di tali spazi avviene nel rispetto delle normative regionali e nazionali vigenti in materia di rimboschimento e tutela ambientale.



3. In coerenza con la natura Pro Scienza dell'Associazione, tali aree sono rese disponibili per progetti di ricerca da parte di enti accreditati e istituti universitari.
4. Nei boschi e nelle aree verdi gestite o di proprietà dell'associazione è fatto obbligo di utilizzo di tutte quelle attrezzature e strutture acquistate o donate all'associazione nel rispetto delle delibere assembleari e dei progetti finanziati dagli enti donatori.
5. In accordo con l'articolo 1.5 di questo regolamento, nei boschi e nelle aree verdi di proprietà o gestite dall'associazione è fatto divieto di piantumazione di specie aliene invasive considerate dalla normativa vigente dannose per gli ecosistemi locali.


Bari, 12 Giugno 2025

Il consiglio direttivo

Roberto Mazzarago

Andrea Coluccia

Silvana Farano



The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is the most elaborate, with many loops and flourishes. The second signature is more compact and cursive. The third signature is also cursive but appears to be written more quickly, with fewer loops.



A handwritten signature or set of initials in black ink, consisting of several vertical, slightly curved lines that resemble the letters 'PM' or similar.